

**I Concorsi Pubblici oggi: AGGIORNAMENTO AL
DECRETO LEGGE «PNRR 2» n. 36 del 30 aprile 2022
*Analisi bozza del nuovo Regolamento
modificativo del DPR 487/1994***



Avv. Giampaolo Teodori

**AGGIORNAMENTO AL DECRETO
LEGGE «PNRR 2» *n. 36 del 30
aprile 2022***

ESAME PRINCIPALI TEMI

Brunetta:

“Con il secondo decreto Pnrr, appena approvato dal Consiglio dei ministri, il Governo dà un altro colpo di acceleratore per centrare le milestone e i target di giugno 2022. La riforma del pubblico impiego, che sta percorrendo l’ultimo miglio a passo spedito, può beneficiare di una nuova spinta su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, con l’obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Dopo la prima rata da 21 miliardi di euro versata proprio oggi dalla Commissione europea all’Italia, avanti con determinazione per ottenere la prossima, da 24,1 miliardi: progetti e investimenti per costruire il futuro”.

Il Decreto Legge “PNRR2” n. 36/2022 appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile **prevede numerose norme che riguardano la disciplina dei concorsi andandone ad incidere vari aspetti attraverso prescrizioni immediatamente applicabili o obbligatorie per tutte le Amministrazioni e prescrizioni invece di carattere programmatico o non cogenti.**

Vengono introdotti in particolare il nuovo art 35-ter sul Portale unico del reclutamento ed il nuovo art. 35-quater sul procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale che va a delineare le norme quadro del procedimento selettivo che troverà i suoi dettagli nella prospettata **revisione del DPR 487/1994.**

Si evidenzia quindi il contenuto del D.L. su una **tematica ancora magmatica che sempre più pone dubbi e questioni a coloro che devono gestire responsabilmente selezioni** e che, dopo quasi 10 anni di blocco del turn over, si trovano di fronte ad una vera e propria tempesta normativa e gestionale.

PUNTI FOCALI

- L'individuazione della necessità di almeno una prova scritta ed un colloquio orale, da prevedere in tutti i bandi di concorso, per tutte le amministrazioni.
- L'utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, con soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nonché la riservatezza dei candidati.

PUNTI FOCALI

Accesso ai concorsi attraverso il Portale InPA

- **Il doppio step per l'operatività del portale nei confronti delle PA centrali:** dal 1 luglio come facoltà di utilizzo e dal 1 novembre come obbligo con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna Amministrazione.
- **L'estensione del Portale a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale.** Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata. Ciò configurerebbe comunque l'obbligatorietà di utilizzo per le stesse.
- Si prevede, inoltre, una semplificazione procedurale dei concorsi e norme specifiche per ampliare l'uso di inPA anche per individuare le commissioni esaminatrici dei concorsi, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv).

PUNTI FOCALI

- Il meccanismo della **necessaria pubblicazione dei bandi di concorsi e dei bandi per la mobilità del personale pubblico all'interno del Portale InPA**, secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
- **L'individuazione dei componenti delle Commissioni attraverso il Portale InPa per le Amministrazioni Centrali.**

PUNTI FOCALI

- **LINGUA STRANIERA OBBLIGATORIA IN TUTTI I CONCORSI** con il Decreto PNRR 2 arriva la **prova di lingua straniera obbligatoria nei concorsi pubblici**. La norma rivede l'attuale procedura che, ad oggi, prevede *“l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”* sostituendola con *“almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera”*.
- Le prove di esame dei concorsi pubblici potranno, tra l'altro, essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze indicate nel bando o il possesso delle attitudini e delle capacità comportamentali richieste dal bando.

PUNTI FOCALI

- **Assessment anche nei concorsi per il personale non dirigenziale**

Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l'espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l'introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

- **Delega ad aggiornare il Dpr 487/1994** Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del Pnrr , è affidato a un Dpr, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una revisione organica del Dpr 487/1994 sui concorsi pubblici.

ALTRI ASPETTI DL PNRR2

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il decreto prevede l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. Arriva, con il Decreto PNRR 2, il **Codice di comportamento dei dipendenti della PA sui social**. Quello ora vigente, quindi, dovrà essere integrato con *“una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione”*.

Parità di genere, largo alle “azioni positive”

Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possono prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

Mobilità orizzontale: avvisi su inPA, limitazioni a comandi e distacchi

Si prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella Pa, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un'apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. In arrivo, poi, restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia “comandi” e “distacchi”), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell'Unione europea.

Pnrr, misure urgenti abilitanti

Sono previste ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, tra cui l'utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori interventi per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il portale inPA.

Potenziamento Formez PA

Per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel Pnrr legati al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un'anticipazione di spesa del ministero dell'Economia.

Rafforzamento Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Viene rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale.

Costituzione società "3-I Spa"

Inail, Inps e Istat costituiscono una società a capitale interamente pubblico, finalizzata allo sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. Il capitale sociale della società è interamente sottoscritto e attribuito a Inps, Inail e Istat. Lo statuto è approvato dai ministri vigilanti, tra cui il ministro per la Pubblica amministrazione.

La novità più importante sul tema dei concorsi risulta essere, senza dubbio, la modifica alla precedente riforma del 2021, con l'introduzione nell'Art. 3 «Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni»

Dell' Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale).

1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2

Dunque, le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione prevedranno lo svolgimento di almeno due prove:

prova scritta,

prova orale, in cui verrà verificata la conoscenza obbligatoria di almeno una lingua straniera.

Continua Art. 35-quater

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicit , l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilit , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva pi  conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Continua Art. 35-quater

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Continua Art. 35-quater

*2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento, che assicurino l'integrita' delle prove, la **sicurezza e la tracciabilita'** delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle **selezioni non contestuali** le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.*

Continua Art. 35-quater

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

Ancora Art. 3 Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.».

➔ LINEE GUIDA PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Ancora Art. 3 Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

DELEGA RIFORMA 487

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

COVID CONCORSI SANITA' sicurezza ORDINANZE

CAPO I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, SNA

ART. 1 (Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla **definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione**». Nella prima bozza erano regolamenti no i contratti....

2. In fase di prima applicazione le **linee di indirizzo** di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono emanate **entro il 30 giugno 2022**.

Art. 2 Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:

«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).

1. *L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.*
2. *All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le **generalità anagrafiche** ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.***

segue Art. 35-ter

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Ancora Art. 2 Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza **di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.**

5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza. **Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalita' di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e' abrogato.

PRIMI COMMENTI

Il Decreto dovrà passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge che come è accaduto per il precedente Decreto n. 44 del 1 Aprile 2021 non è stata totalmente pacifica e senza polemiche in una materia che è ancora lontana da una cristallizzazione normativa che dovrebbe avvenire entro l'anno con il nuovo DPR 487.

Due tematiche che vanno evidenziate sono immediatamente quelle della gestione dei concorsi attraverso il Portale InPa e l'estensione della possibilità di utilizzo per le Regioni e gli EELL. In tale contesto va capita innanzitutto l'operatività del portale InPA legata attualmente alla gestione informatizzata delle candidature e dei curricula on line ma non alla selezione vera e propria che va gestita chiaramente fuori dal Portale attraverso le operazioni concorsuali "tradizionali"

Quindi dal lato informatico il Portale oggi ha una funzione di carattere "amministrativo" legata alla gestione documentale del concorso e ora anche agli aspetti formali della pubblicazione. Non "girano" sul portale algoritmi valutativi delle candidature che quindi devono essere valutate curricularmente in maniera ordinaria, né tantomeno prove da remoto sia scritte che orali

Al momento attuale il Portale è ben lontano dall'essere una sorta di MEPA del lavoro pubblico ove le attività di scelte del più meritevole avvengono direttamente da Portale come avviene *mutatis mutandis* nel MEPA vero e proprio gestito da Consip. E non potrebbe nemmeno aspirare ad esserlo visto che ad essere scelte sono risorse umane e non beni e servizi

Un altro aspetto è quello della introduzione delle **prove motivazionali** ed **attitudinali** attraverso test e colloqui.

Qui si realizza un **mutamento di concezione della selezione pubblica non più basata sul giusto o sbagliato delle risposte date dal candidato, ma su valutazioni complessive della personalità e capacità dei soggetti** che, seppur strutturate su modelli scientifici, non prevedono questo dualismo che rende comunque più certezza sulle valutazioni.

Ciò potrebbe quindi dar luogo ad un'estensione del contenzioso in relazione ad un più ampio livello di discrezionalità delle Commissioni

Il Decreto non entra nel merito dell'utilizzo controverso che viene fatto di sistemi per la gestione di prove a test da remoto che hanno avuto una diffusione durante il periodo pandemico per evitare prove in presenza.

Questi sistemi gestiti da società private sarebbero da analizzare normativamente e regolamentarmente in maniera puntuale per quanto riguarda gli aspetti generali della sicurezza delle comunicazioni e della privacy nonché gli aspetti specificatamente concorsuali dell'effettiva applicazione dei criteri dell'anonimato delle prove nonché della trasparenza.

Insomma un “far west” normativo ed operativo che invece andrebbe regolamentato oltre che dalla legge anche da atti prescrittivi e linee guida da parte del Garante della Privacy e da AGID, che dovrebbero svolgere funzioni di controllo e certificazione di questi sistemi informatici.

Per quanto riguarda la programmazione dei fabbisogni ed i nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva con riguardo alle **competenze del personale sulla transizione digitale ed ecologica**, risulta necessario per questi documenti programmatici e per i Regolamenti degli Enti un vero e proprio “Piano Marshall” finalizzato alla loro ricostruzione normativa ed allineamento agli aspetti amministrativi e selettivi individuati nelle leggi emanate nell’ultimo biennio.

DM modalità utilizzo Portale inPA Regioni ed enti locali del 9.11.2022

Art. 1

Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento

2. Le istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022.

3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo

Art. 2

Le Regioni e gli enti locali ricorrono all'utilizzo del Portale. A tal fine, mediante la procedura di accreditamento di cui all'articolo 3 Regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:

- a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ;
- b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a); Il Ministro per la pubblica amministrazione
- c) producono report e analisi statistiche;
- d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);
- e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a); f
- f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva;
- g) pubblicano l'avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- h) effettuano comunicazioni agli utenti.

Accordi con Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome

Art. 3

le Regioni e gli enti locali nominano **uno o più “Responsabile unico” del procedimento** appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale

Le Regioni e gli enti locali accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi: - **l'identificazione** da parte dell'amministrazione aderente di uno o più “Responsabile Unico” - **l'autenticazione** sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione da parte del R.U.; - **la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta** in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;

il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazionela lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;

al termine, **il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione.**

Adesione al sistema PagoPA

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Regioni e gli enti locali nell'utilizzo del Portale,

**IL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONCORSI
APPROVATO DAL CDM - PRIMA ANALISI IN
ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE NELLA
GU**

Le novità del Dpr in sintesi - Dal Sito DFP

- **Aggiornata e semplificata la disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni**, adeguandola alle riforme introdotte nel pubblico impiego e a quelle di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali.
- **Digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi di concorso, eliminando per sempre “carta e penna”**: accesso alla procedura, svolgimento delle prove, nomina delle commissioni, pubblicazione delle comunicazioni, svolgimento dei concorsi unici, assunzione in servizio. In questo modo si completa il processo di riforma del reclutamento avviato con i Decreti legge 44/2021, 80/2021 e 36/2022 e viene garantita piena coerenza delle procedure con le innovazioni introdotte con il portale “InPA”. Dal 1° luglio scorso, infatti, le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare i propri bandi di concorso su InPA, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato.

Dal 1° novembre 2022, invece, la pubblicazione sul portale InPA diventerà obbligatoria, e sarà estesa anche a Regioni ed enti locali, mentre dall'anno prossimo non sarà più obbligatorio pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale. E' COSI'?

Nuove, concrete e innovative misure a tutela della parità di genere e dei soggetti in situazioni di svantaggio in attuazione del DL 36/2022. Queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione ai concorsi per le donne in gravidanza o allattamento e per coloro che si trovino in situazioni di svantaggio (Dsa), in termini coerenti con le linee guida sulla parità di genere in corso di adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità.

- **Rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza** rispetto al nuovo contesto e alla salvaguardia della parità di genere. Valorizzata l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato ha partecipato, a parità, ovviamente di titoli e merito e a determinate condizioni.
- **Abrogazione delle norme obsolete o incompatibili con la riforma del reclutamento.**

Digitalizzazione anche per i concorsi degli enti pubblici

Concorsi pubblici aperti agli stranieri extraUE - CONFERMA DI CIO' CHE ERA GIA' STATO PREVISTO LEGISLATIVAMENTE

La cittadinanza italiana (o di uno stato UE) non sarà più requisito indispensabile per la partecipazione al concorso pubblico, al quale potranno partecipare adesso anche:

- familiari di cittadini UE con cittadinanza di un paese extra UE, titolari del diritto di soggiorno in Italia
- titolari dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria
- stranieri titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

Criteri di preferenza

Si riconosce preferenza ai mutilati ed invalidi per servizio (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché agli orfani o ai figli degli invalidi o inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio, inclusi i figli dei medici, infermieri operatori socio sanitari, assistenti sociali morti a causa del Covid contratto nell'esercizio del lavoro.

Tra i criteri di preferenza, come promesso anche dal Ministero della Giustizia, l'aver svolto l'ulteriore periodo di perfezionamento all'ufficio del processo, aver completato positivamente il tirocinio formativo o lo stage presso gli uffici giudiziari, aver collaborato con ANPAL (società pubblica nel campo delle politiche attive del lavoro).

Quote di genere

Per ammodernare il sistema di accesso al pubblico impiego era necessario anche allinearsi alle indicazioni europee sulla pari opportunità di genere. Pertanto i bandi dovranno specificare per ciascuna qualifica a concorso, la percentuale di rappresentatività dei singoli generi nell'amministrazione che bandisce il concorso, calcolata alla data del bando. Nel caso in cui il differenziale tra i generi superi il 30%, l'appartenenza al genere meno rappresentato costituirà nel concorso un titolo di preferenza.

La norma non si applica se il differenziale di genere è pari o superiore al 30% nelle domande di partecipazione presentate.

Commissioni esaminatrici

Nelle commissioni esaminatrici entrano anche specialisti in psicologia e risorse umane. Anche nella composizione delle commissioni dovrà tenersi conto del principio di parità di genere, e gli elenchi dei componenti saranno formati con pubblicazione di specifici avvisi sul portale InPa e selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno i requisiti richiesti.

Tutela per la maternità

Il nuovo regolamento presta attenzione alle candidate che non possono rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o per l'allattamento. In questo senso, potranno essere previste prove asincrone, e in ogni caso dovrà essere garantita la disponibilità di specifici spazi per l'allattamento.

Anche in caso di condizioni straordinarie, come un improvviso ed urgente ricovero ospedaliero o lo svolgimento di terapie salvavita, se documentato dal candidato, potrà consentire di recuperare la prova in una sessione straordinaria. La valutazione è rimessa però all'insindacabile giudizio della commissione di valutazione.

Tempo massimo di svolgimento del concorso

Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro 120 giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte, o dalla prima convocazione se si tratta di concorso per titoli. Accorciato dunque il vecchio termine di 6 mesi. Il termine della procedura andrà comunque comunicato sul portale prima dell'inizio delle prove.

Candidati con DSA - GIA' PREVISTO

Lo schema di regolamento prevede misure che consentano la partecipazione al concorso anche alle persone affette da disturbi specifici di apprendimento.

Lo svolgimento delle prove dovrà prevedere misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, come ad esempio la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale, l'utilizzo di strumenti per superare le difficoltà di lettura, di scrittura, e di calcolo, nonché la possibilità di tempo più lunghi per lo svolgimento delle prove.

LO STATUS QUO DEL DPR

L'avvenuto passaggio in Conferenza Unificata e le modifiche volute dall'ANCI - IL DPR DEVE ESSERE ANCORA PUBBLICATO IN GU

L'ulteriore spinta verso la digitalizzazione: la legittimazione delle prove ON Line

L'attenzione alla sicurezza informatica ed alla privacy dei candidati

Art. 7 III co. «Per le altre prove, anche quelle preselettive, l'eventuale modalità di svolgimento da remoto deve rispondere ai requisiti previsti dal presente comma e al rispetto della disciplina vigente per il trattamento dei dati personali.»

LO STATUS QUO DEL DPR - ULTIMI AGGIORNAMENTI

PRIMO PARERE NEGATIVO DEL GENNAIO 2023

La **Sezione consultiva del Consiglio di Stato** ha ritenuto opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato del decreto, sottoposto al suo parere, in quanto alcune delle criticità rilevate inducono a ravvisare la sussistenza dei presupposti per **rimetterlo al Ministero proponente al fine di stimolare un'ulteriore e più approfondita riflessione** sulle modalità di attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

I rilievi mossi dal Consiglio di Stato si muovono in diverse direzioni sia con riguardo all'analisi tecnico normativa (ATN) che all'analisi di Impatto Regolamentare (AIR) ed in particolare:

-nonostante sia espressamente affermato che la nuova normativa incide su tutte le pubbliche amministrazioni ed ha come destinatari diretti una platea indefinita di aspiranti all'accesso all'impiego pubblico, manca una valutazione unitaria e complessiva delle sue possibili conseguenze sul settore dell'occupazione in generale (attesa l'interdipendenza della domanda di lavoro tra settore pubblico e settore privato e della correlata offerta) e nella P.A. in particolare;
-è totalmente pretermessa ogni valutazione delle conseguenze della nuova disciplina sull'ordinamento anche in termini di contenzioso;

•la sezione ritiene necessaria un'attenta valutazione del nutrito e complesso contenzioso insorto in relazione alla digitalizzazione sia delle modalità di accesso alle prove concorsuali che del loro svolgimento evidenziando come, ad esempio, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella procedura amministrativa non può pregiudicare i partecipanti, dovendo la P.A. farsi carico di eventuali disfunzioni del sistema (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15.3.2021, n. 2226; T.A.R. Lazio, II 19.4.2022, n. 4664, Consiglio di Stato, VI, 1.7.2021, n. 5008);

•la Sezione osserva che l'analisi della giurisprudenza formatasi sulla materia in esame consentirebbe anche di individuare misure idonee a **sterilizzare i rischi di contenzioso attraverso la previsione di presidi idonei di verifica e controllo delle tecnologie digitali**, necessariamente diversificati in relazione alla tipologia di criticità da fronteggiare;

•la Sezione osserva che l'Analisi di impatto regolamentare deve necessariamente contenere dati numerici, statistici, fattuali e circostanziali per supportare le scelte operate in sede di modifica, per dimostrarne la necessità rispetto alla cosiddetta opzione zero e per evidenziarne, seppure in un'ottica di proiezione, l'utilità ai fini di un reclutamento veloce e trasparente, dell'asserito, ma indimostrato, innalzamento della qualità del capitale professionale delle pubbliche amministrazioni, dell'effettività della riforma delle PP.AA. anche nell'ottica del PNRR

•lo schema di regolamento manca di qualsiasi previsione di forme strutturate di monitoraggio, fondamentali per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione "continua" dell'articolato, indispensabile a maggior ragione laddove la normativa disciplini l'uso di tecnologie soggette ad evoluzione

- Il documento trasmesso, pur essendo correttamente strutturato dal punto di vista formale, risulta, in concreto, carente di elementi necessari al conseguimento degli scopi per i quali l'A.I.R. è stata concepita in quanto contiene una serie di considerazioni che, lungi dall'essere evidence based, risultano apodittiche e generiche, di natura qualitativa/discorsiva e non quantitativa/analitica
- con riguardo alle misure relative all'“adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere” la Sezione rileva che nell'articolo 3, comma 6, del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, manca qualsiasi indicazione e qualsiasi riferimento all'adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere, così come all'introduzione di misure che garantiscano la parità di genere

in ultimo la sezione rileva criticità in merito alla previsione quale titolo di preferenza “l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre” evidenziando che il Ministero proponente si limita a riportare la modifica degli articoli 5 e 6 senza produrre nessun dato statistico a supporto della stessa. In particolare **manca una ricognizione complessiva della situazione attuale per livelli di governance e tipologia di amministrazioni e conseguentemente una valutazione delle risultanze per individuare l'eventuale esistenza di “squilibri di genere nelle pubbliche amministrazioni”** ai quali si intende porre rimedio attraverso la detta previsione e per dimostrare che, al netto della sua compatibilità con i principi costituzionali richiamati, si tratti di modifica necessaria ed efficace rispetto al fine perseguito, riscontrato e dimensionato, stabilendo un'oggettiva e ragionevole soglia di rilevanza, alla luce della effettiva attuale situazione di fatto.

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 CENNI

Il testo del nuovo Decreto assunzioni PA prevede le stabilizzazioni nelle Regioni, le Province, i Comuni e le Città Metropolitane, fino al 31 dicembre 2026. Tali Enti possono procedere alla stabilizzazione entro questa data, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che:

- abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione
- sia in possesso dei requisiti di cui *all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b)* del **Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75**.

Le stabilizzazioni potranno essere fatte nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Tra le novità assolute del Decreto, anche le assunzioni nella Pubblica Amministrazione di personale con contratto di somministrazione.

NASCE L'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL LAVORO PUBBLICO

La norma istituisce l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico per monitorare numeri, costi e andamento. Prevista, contestualmente abrogazione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Amministrazioni Pubbliche e della Commissione tecnica per la performance.

•

NUOVO PARERE NEGATIVO SEZIONE CONSULTIVA DEL CDS IN DATA 14 APRILE

Le integrazioni e gli approfondimenti relativi sia all'ATN che all'AIR non sono confluiti in nessuna modifica dello schema di regolamento, e dall'altro che gli stessi non sono idonei a superare parte delle criticità, in particolar modo di natura sostanziale, rilevate da questo Consiglio nel più volte richiamato parere interlocutorio n. 137 del 2023.

Si rileva l'opportunità di non replicare pedissequamente nel testo del Regolamento la disposizione di legge primaria in considerazione della superfluità di tale duplicazione e della possibilità di ingenerare confusione sul rango stesso della disposizione.

Con riguardo, invece, al secondo profilo, la Sezione rileva che nella relazione del 2 marzo 2023 il Ministero per la pubblica amministrazione, aderendo alle considerazioni svolte da questo Consiglio, ha preannunciato l'intenzione di introdurre un comma aggiuntivo all'articolo in commento del seguente tenore: **"7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda."**

La Sezione non può esimersi dall'osservare **che in mancanza della trasmissione di un nuovo schema di regolamento il solo fatto di aver preannunciato una modifica, senza averla effettivamente introdotta nel testo, non vale a superare le osservazioni svolte in ordine ai rischi connessi all'utilizzazione delle nuove tecnologie nella fase della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale.** A tal proposito si evidenzia, inoltre, che la rilevata opportunità di garantire un servizio di assistenza di tipo informatico, legato alla procedura di presentazione della domanda, potrebbe comportare spese aggiuntive (quanto meno in termini di risorse umane specializzate nella gestione del sistema informatico) che non sembrano essere state debitamente considerate, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 3 dello schema di regolamento.

La Sezione esprime anche **perplessità sulla definizione come “anacronistiche” delle disposizioni relative a titoli di preferenza e a riserve e sulla conseguente affermazione, peraltro indimostrata anche sotto il profilo fattuale, che le stesse darebbero luogo a “ingiustificate discriminazioni” sia “nei confronti degli altri partecipanti” che “fondate sul genere”**. Al riguardo si osserva che la riserva o il titolo di preferenza si basa su una “posizione differenziata” produttiva di uno “svantaggio” che, in quanto tale, giustifica, o quanto meno giustificava al momento della sua adozione, una norma primaria di compensazione. Tale considerazione vale per quanto concerne le **“riserve in favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale”** o “quelle in favore degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale”, richiamate dal Ministero proponente, quali esempi di norme “anacronistiche” attributive di “vantaggi” a preponderante favore del genere maschile, “riconducibili al prolungamento del servizio di leva obbligatorio”

A fronte di tali risultanze continua a non essere chiaro in quali termini la previsione di un titolo di preferenza ad hoc - in presenza di un differenziale tra i generi superiore al trenta per cento - sia idoneo a ovviare alle problematiche connesse alla partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla qualità dell’attività lavorativa, **apparendo sia il fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro per esigenze familiari, che quello della scarsa presenza del genere femminile in posizioni apicali, anzitutto non specificamente limitati al pubblico impiego e risultando notoriamente, comunque, connessi a momenti e criticità successivi a quello dell’accesso all’impiego**

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte- stabilendo che “gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove” e che “la commissione assicura che il file salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet”. **Con il parere interlocutorio la Sezione aveva invitato il Ministero proponente a valutare le molteplici pronunce del giudice amministrativo “concernenti i casi di crash di rete ovvero di altre tipologie di difficoltà telematiche verificatesi nel corso di procedure concorsuali da remoto, quando siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione internet o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 1.7.2021, n. 5008) o ancora quelle afferenti all’incidenza della digitalizzazione sulla valutazione della prova concorsuale”.**

Nella relazione del 2 marzo 2023 il Ministero proponente afferma che la previsione del monitoraggio sarà valutata “all’esito dell’entrata in vigore e, successivamente, con cadenza periodica in relazione ai diversi step temporali attuativi che caratterizzano questo processo di riforma graduale, ma non progressivo, che risponde a vincoli contratti dal Paese con l’Unione europea in sede di PNRR” e che **“i monitoraggi già previsti a legislazione vigente consentiranno di far emergere i profili su cui incentrare misure integrative o correttive che si dovessero rendere necessarie per il conseguimento degli obiettivi programmatici prefissi”**. La Sezione rileva che tale affermazione sembra in contraddizione con il ruolo fondamentale nell’attività di monitoraggio e controllo che viene attribuito al Portale del Reclutamento (In.PA) il cui utilizzo obbligatorio, a partire dal 2024, secondo la prospettazione dello stesso Ministero, consentirà di **“censire in modo più preciso il reale bacino di applicazione del provvedimento, tenuto conto che nel corso del corrente anno il portale diverrà obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti”**. Appare, infatti, di tutta evidenza che la previsione di strumenti e di metodi per il monitoraggio sul processo di attuazione della riforma delineata dallo schema di decreto in esame è elemento essenziale e decisivo per il successo della stessa, anche in considerazione dei circa “8 milioni di cittadini” che ne saranno destinatari nel prossimo triennio (cfr. pag. 24 della relazione del 2 marzo 2023). Da tali considerazioni discende **l’opportunità di prevedere nel presente schema di regolamento gli strumenti di monitoraggio correlati alle novità dallo stesso introdotte**. 18. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione esprime il parere nei termini di cui in motivazione, anche in considerazione della volontà espressa dal Ministero proponente di sottoporre le osservazioni espresse, sia nel parere interlocutorio che in quello definitivo, al vaglio del Consiglio dei ministri.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9
MAGGIO 1994, n. 487 ANALISI COMPARATA CON
NUOVO TESTO**

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Capo I

**Modalita' di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso
- Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della
commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione
esaminatrice**

Capo II

Concorsi unici

Capo III

**Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.**

Art. 1.

Modalita' di accesso

L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. (*E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.*)

Art. 2.

Requisiti generali

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40...?? 3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

Art. 3.

Bando di concorso

I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 3. NUOVO TESTO

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione del bando di concorso nel predetto Portale e nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il bando di concorso contiene: a) il termine e le modalità di presentazione delle domande attraverso il Portale; b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero, la tipologia e la struttura delle prove previste, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità; d) gli indirizzi ai quali la commissione esaminatrice si attiene per la definizione dei criteri circa la valutazione delle prove previste; e) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5 e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; f) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5; g) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7.

I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 5-bis.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

Il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai sensi dell'articolo 19, comma 9.»;

Art. 4. VECCHIO TESTO

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

NUOVO TESTO 487

Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione del bando di concorso nel predetto Portale e nel sito istituzionale dell'amministrazione precedente tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Art. 5.

Categorie riservatarie e preferenze

Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

Art. 6. ORA ART. 7

Svolgimento delle prove (E MODALITA' SPECIALI)

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno **venti giorni prima** di quello in cui essi debbono sostenerla. **QUESTE NORME NON CI SONO PIU'**

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami

È sempre consentito alle commissioni di valutazione prevedere, a proprio insindacabile giudizio e previo esame delle ragioni sottese alla richiesta in tal senso effettuata dal candidato, sessioni straordinarie per lo svolgimento delle prove da parte di candidati che non possano partecipare alla sessione ordinaria a causa di condizioni straordinarie, del tutto indipendenti dalla volontà del candidato, al solo scopo di completare le procedure di concorso, purché entro termini compatibili con lo svolgimento del concorso e con le prioritarie esigenze dell'amministrazione.

Art. 7. VECCHIO TESTO

Concorso per esame

I concorsi per esami consistono:

- a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
- b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo puo' stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere

Art. 8.

Concorso per titoli ed esami

Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 10 Commissioni esaminatrici

VECCHIO TESTO ORA ART 9

Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali (*o dalle associazioni professionali*)).

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto Legislativo

seguono le caratteristiche delle Commissioni per Qualifica....

ART 9 NUOVO TESTO

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni fanno parte anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli elenchi dei componenti delle commissioni sono formati dalle amministrazioni destinatarie mediante la pubblicazione di specifici avvisi attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono individuati mediante sorteggio, sulla base di elenchi nominativi, tra i soggetti che risultano in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza

Art. 11.

Adempimenti della commissione

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

la commissione rende noto il numero di domande presentate suddiviso per genere, stabilendo in ordine all'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera n). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati

Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. **ORA CONCORSI IN 120 GIORNI**

L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice. **ORA Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto**

Art. 12.

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Art. 13. VECCHIO TESTO

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 13 NUOVO TESTO

Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.»;

Art. 15.

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

NUOVO Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa

Vigenza: termine di due anni dalla data di approvazione.

Art. 19.

Concorsi unici

NUOVO TESTO Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto all'articolo 28, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I.

2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, **le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.**

Art. 20.

Sedi di esami

NUOVO TESTO Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.

2. **In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.**